



ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO  
AREA AFFARI GENERALI E COMUNI  
FONDO DI ROTAZIONE  
Ufficio Trattamento Giuridico e Matricolare

Determinazione del direttore Generale

repertorio n° 264 del 04/04/2017

OGGETTO: Attuazione normativa sul trattamento economico da applicare, in presenza di concessione di congedo straordinario, a favore della **dipendente D.ssa Canzoneri Maria**, ex l'art. 42 del D.lgs. n.151/2001.

Proposta dal Responsabile del Procedimento

**Vista** la richiesta prot. n. 1477 del 09/03/2017 (allegata al presente provvedimento per farne parte integrante) del dipendente D.ssa Canzoneri Maria con la quale chiede 8 (otto) mesi di congedo straordinario ex l'art. 42 del D.lgs. n.151/2001;

**Premesso:**

- l'art. 42 - comma 5 - del D.lgs. del 26/03/2001 n°151, in base al quale per il dipendente che assiste persona con handicap riconosciuta, ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge del 05/02/1992 n°104, è prevista la possibilità di fruire, in alternativa ai permessi mensili, periodi di congedo straordinario retribuito fino a due anni;
- che la sentenza della Corte Costituzionale n°158, del 18 Aprile 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 42 comma 5 del D.lgs. del 26/03/2001 n°151, nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati nella norma, anche per il coniuge convivente con soggetto in situazione di gravità, il diritto a fruire del congedo indicato;
- che con verbale della competente Commissione Medica Integrata per l'accertamento delle invalidità civili, si riconosce alla Madre della dipendente **D.ssa Canzoneri Maria**, l'handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge del 05/02/1992 n°104;

**Considerato:**

che la D.ssa Canzoneri Maria è a regime di Part-time al 30% con prestazione lavorativa dal lunedì al giovedì (il mercoledì orario ridotto);

**Considerato:**


- che, in conformità alla legge ed all'istanza prodotta in data 09/03/2017 Prot. 1477, con la quale chiede **otto mesi** di congedo straordinario ai sensi l'art. 42 comma 5 del D.lgs. del 26/03/2001 n°151:
- che Il comma 5-quinquies dell'art.42 ai sensi l'art. 42 comma 5 del D.Lgs. del 26/03/2001 n°151, stabilisce che i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità assicurativa.
- che occorre procedere alla formalizzazione del procedimento connesso alla fruizione del congedo di che trattasi secondo quanto indicato dalla normativa vigente;
- che secondo il comma 5-ter dell'art.42 del D.lgs. n.151/2001. e s.m.i., per i giorni di congedo fruito il dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento **con esclusione degli emolumenti variabili della retribuzione accessoria che non abbiano carattere fisso e continuativo (ratei stipendiali, di tredicesima e di gratifiche annue)** al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali;
- che l'anzidetta indennità economica di fatto sostituisce, per il periodo di fruizione congedo, l'importo eventualmente già corrisposto al su nominato a titolo di stipendio complessivo, ragion per cui, occorre procedere alla determinazione della trattenuta da operare scaturente da erogazioni stipendiali di natura accessoria (indennità amministrazione,

indennità di particolari condizioni di lavoro, produttività, retribuzione di risultato e premi per prestazioni individuali) che, pertanto l'ufficio Trattamento Economico Contrattuale provvederà a quantificare, la trattenuta complessiva da operare in relazione al totale di mesi otto di congedo straordinario con decorrenza dal 01/04/2017 al 30/11/2017.

Ufficio Trattamento Giuridico Matricolare

Il Responsabile

Geom. Giuseppe Giannanco



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

POSITIVO

NEGATIVO

AREA AFFARI GENERALI E  
COMUNI - FONDO DI ROTAZIONE

Il Dirigente

Stefania Claudia Turchio





**ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO  
DIREZIONE GENERALE**

OGGETTO: Attuazione normativa sul trattamento economico da applicare, in presenza di concessione di congedo straordinario, a favore della dipendente D.ssa Canzoneri Maria, ex l'art. 42 del D.lgs. n.151/2001.

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTA e condivisa la proposta del responsabile del procedimento;

VISTO il parere di regolarità contabile;

RITENUTA la propria competenza;

**D E T E R M I N A**

– che i periodi non sono utili ai fini del trattamento premio di servizio e al trattamento di fine rapporto (Circolare INPDAP n.31 del 12/05/2004);

– che la richiedente ha diritto di percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione corrisposta, ma con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (Art. 42, comma 5 ter D.Lgs. n.151/2001) con esclusione degli emolumenti variabili della retribuzione accessoria, che non abbiano, cioè, carattere fisso e continuativo; ai sensi del comma 5 – quinquies del citato articolo;

– che l'indennità economica prevista dalla normativa deve sostituire, per il periodo oggetto di fruizione del congedo, l'importo eventualmente già corrisposto al suddetto dipendente a titolo di stipendio complessivo;

che pertanto l'ufficio Trattamento Economico e Contrattuale provvederà a quantificare la trattenuta complessiva da operare in relazione al totale di mesi otto di congedo straordinario con decorrenza dal 01/04/2017 al 30/11/2017 .

– la suddetta trattenuta dovrà effettuarsi direttamente in busta paga

La presente determinazione sia trasmessa dall'Area Affari Generali e Comuni – Fondo di Rotazione agli uffici di competenza per gli atti consequenziali.

**Il Direttore Generale  
Dr. Fabio Marino**